



Comune di Imola

PROVINCIA DI BOLOGNA
Area Servizi per la Collettività
Settore Manutenzione
Servizio Verde Pubblico

Prot. Gen. N°


27585

SPEDITO

5 GIU. 1999

Imola, 3/6/99

Prot. S.M. n° 351/99



Spett. le Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali
c.a Arch. Paola Mazzitelli
via IV Novembre, 5
40100 BOLOGNA

OGGETTO: richiesta chiarimenti Decreto Ministeriale di tutela 22/2/65 relativo alla zona della via Emilia compresa tra il Piratello ed Imola ai sensi della 1497/39

Si chiede cortesemente di fornire indicazioni dettagliate sul tratto di viale soggetto a tutela ai sensi della 1497/39, in quanto nel Decreto Ministeriale non risulta chiaro se è vincolata la zona compresa tra il Santuario e la via D'Agostino o quella inclusa tra il Santuario e la via Belvedere. Dal Decreto del 22/2/65 emerge che la zona soggetta a tutela corrisponde *"al viale dei tigli che bordeggia a sud il tratto della via Emilia congiungente il Piratello ad Imola, nonché la striscia di terreno profonda circa 150 m a sud della via Emilia al di là del predetto viale nel Comune di Imola"* interpretato da Vs. nota del 3/3/99 di prot. 3763 come la zona compresa tra il Piratello e la via Belvedere (vedi allegato).

Tale interpretazione è suffragata dal fatto che all'epoca dell'uscita del Decreto il centro abitato di Imola arrivava circa in corrispondenza di tale Via. Inoltre questo è il tratto il quale riveste il maggior interesse paesaggistico per il panorama visibile transitando sulla via Emilia, considerato che lo scopo di tale vincolo, come è evidenziato dal verbale dell'Assemblea della Commissione provinciale per la tutela della bellezze naturali, era di evitare la presenza di elementi di disturbo (cartelloni pubblicitari posti dall'ANAS) alla visuale sul tratto che per circa due chilometri costeggia la via Emilia tra il Piratello ed Imola e di impedire la costruzione di edifici industriali sempre nel medesimo tratto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
SETTORE MANUTENZIONE



Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DELL'EMILIA-BOLOGNA
Via IV Novembre n. 5
tel. 051/6451311 - fax 051/264248


Bologna, 3 Marzo 1999

(Proc. PG 10031/39)

Prot 3763

AL SINDACO DEL COMUNE DI
IMOLA-BOLOGNA

FAX 0542/642144



Oggetto: L. 1497/39 - IMOLA (BO)


Viale dei Tigli - abbattimento alberi zona a sud
della Via Emilia compresa tra Imola ed il Piratello
DM. 22.02.1965 - G.U. n° 73-23.03.1965

Con riferimento all'oggetto ed alla nostra comunicazione n° 2980 del 26.02.1999, si richiede
urgente riscontro e assicurazioni scritte in relazione allo stato attuale dei tigli del monumentale
Viale.

Si allega copia del decreto citato in oggetto. (Fax n° 051 - 264248)

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Elio Garzillo)

EG/PHE/
Zee



Fortuna dott. Franco, iscritto all'albo nazionale revisori dei conti, membro supplente;

5) Gamberale dott. Carlo, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1965

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1965

Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 84

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della via Emilia compresa fra il Piratello ed Imola (Bologna).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 3;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 luglio 1958, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il viale dei Tigli che bordeggia a sud il tratto della via Emilia congiungente il Piratello ad Imola, nonché la striscia di terreno profonda circa 150 m. a sud della via Emilia al di là del predetto viale nel comune di Imola;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Imola;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Imola comprendente il viale dei Tigli che bordeggia a sud il tratto della via Emilia, congiungente il Piratello ad Imola, nonché la striscia di terreno, profonda circa 150 metri, a sud della via Emilia, al di là del predetto viale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Imola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1965

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

Verbale dell'assemblea del 15 luglio 1958

Oggi 15 luglio 1958, alle ore 9.30 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia in Bologna, via Belle Arti n. 42, si è riunita la Commissione provinciale per la compilazione dell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bologna, per deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

1. Opportunità di sottoporre alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il tratto della via Emilia compreso fra il Piratello ed Imola;

2. Proposta di elencare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il gruppo di alberi radicati sul terreno sovrastante la ghiacciaia interrata nel giardino di San Domenico in Imola.

Sono presenti i signori:

Ghigi prof. Alessandro, presidente;

Martini dott. arch. Ettore direttore di 1^a classe, delegato a rappresentare il soprintendente ai monumenti dell'Emilia, vicepresidente;

Neri dott. Carlo, rappresentante degli agricoltori;

Simoncini prof. Luigi, rappresentante degli artisti e professionisti;

Vespignani Veraldo, sindaco di Imola;

Stanzani geom. Carlo, della Soprintendenza ai monumenti in funzione di segretario.

Sono assenti giustificati il dott. Gian Carlo Pascale e l'avv. Agostino Scaramelli Gentili.

Il presidente prof. Ghigi apre la seduta e dopo di aver letto gli argomenti posti all'ordine del giorno, invita il signor Vespignani sindaco di Imola, ad illustrarli.

Questi spiega che il panorama delle colline che si può vedere dalla via Emilia nel tratto fra il Piratello ed Imola, al di là del viale dei Tigli che fiancheggia a sud il tratto di strada stessa per circa due chilometri, è deturpato dalla presenza di cartelli pubblicitari collocati abusivamente dall'A.N. A.S. Inoltre, mentre il piano regolatore prevede l'inedificabilità di fabbricati urbani, non può evitare il sorgere di edifici industriali; e pertanto il municipio di Imola auspica che la Commissione per la tutela delle bellezze naturali elenchi una striscia di terreno di adeguata larghezza al margine sud del predetto viale alberato per poter impedire la costruzione di tali edifici.

L'architetto Martini obietta che è opportuno essere cauti, ed eseguire un sopralluogo per accertarsi se effettivamente la zona possiede i requisiti richiesti dalla legge e non cadere in eccesso di potere.

Il dott. Neri condividendo tale parere osserva che qualora si rilevasse l'opportunità di vincolare la zona il vincolo stesso dovrebbe acconsentire la costruzione di ville e parchi i quali indubbiamente l'abbellirebbero piuttosto che danneggiarla.

Il prof. Ghigi conclude la discussione invocando una energica difesa del paesaggio e proponendo di esaminare il se-

secondo punto dell'ordine del giorno: elencazione del gruppo di alberi radicati sul terreno sovrastante la ghiacciaia Inter-rata nel giardino di San Domenico.

Il sig. Vespignani spiega trattarsi di una piccola isola di terra di proprietà del sig. Ilo Gaddoni, circondata da un giardino pubblico di proprietà comunale, sulla quale trovansi radicate alcune annose piante che si inseriscono nel giardino stesso, e che il proprietario ha intenzione di demolire per costruirvi uno chalet.

Prima di esprimere un parere in proposito la Commissione decide di effettuare un sopralluogo per poter decidere in merito ad entrambi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul posto viene esaminato il tratto della via Emilia che congiunge il Piratello a Imola; e la Commissione è concorde nel ritenere che il viale del Tigli che lo bordeggia a sud sia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il suo caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale; e che per tanto in esso debba essere vietata la collocazione di cartelli pubblicitari. Per quanto riguarda la striscia di terreno profonda circa 150 metri a sud della via Emilia al di là del predetto viale, oltre la quale si scorge, per brevi tratti, all'orizzonte, il profilo delle colline, il dott. Neri esprime il parere che non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'applicazione del vincolo. A maggioranza però la Commissione ritiene di comprendere nel vincolo anche la predetta striscia ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

Passando poi ad esaminare l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno, la Commissione è unanime nel ritenere che la montagna di terra che ricopre la ghiacciaia sotterranea, distinta nel catasto di Imola con il n. 52 del foglio n. 152 di proprietà del sig. Ilo Gaddoni, sulla quale sono radicati alcuni alberi maestosi di varie essenze il cui insieme unitamente al giardino di proprietà comunale abbia i requisiti previsti dall'art. 2 della citata legge 29 giugno 1939 e che pertanto essa debba essere compresa nell'elenco delle cose da tutelare. E' pure concorde nell'ammettere che si possa acconsentire la costruzione, sul fianco della montagna, di un piccolo chalet anche se questa richiederà l'abbattimento di una pianta deperente esistente nella zona centrale della montagna stessa.

Il presidente: prof. Alessandro GUIGI

Il segretario: geom. Carlo STANZANI

(1868)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, di una opzione a scadenza nonché di tassi di premio relativi ad una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e opzione a scadenza, nonché i tassi di premio relativi alla seguente tariffa attualmente in vigore, presentati dalla Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa A²¹, relativa all'assicurazione a vita int. su due teste, a premio annuo, di un capitale pagato al primo decesso (sostituisce il decreto ministeriale 9 ottobre 1931);

Tariffa Q²¹, relativa all'assicurazione su due teste a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa Qr²¹, relativa all'assicurazione su due teste a premio unico, di una rendita vitalizia immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvive;

Tariffa Ha, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa Hia, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili dalla nascita o dal riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, e lora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa Q^(w)-Q^(d), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata (approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1962).

Roma, addì 4 marzo 1965

p. Il Ministro: ORIO

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ergon » della ditta D. Wanda, con sede in Benevento. (Decreto di revoca n. 234)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 novembre 1947, con il quale veniva registrata al n. 1002 la specialità medicinale « Ergon » nelle seguenti preparazioni: sciroppo semplice e con valeriana; gocce x. 30 cc. secc. e con valeriana; fiale x 10 x 1 cc.; fiale 10 x 10 x 5 cc. a nome della ditta De Cecco, con sede in Benevento, via Arcivescovo Feuli, 1, dotata nell'officina della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultata la ditta stessa non ha provveduto negli ultimi anni al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1928, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ergon » nelle seguenti preparazioni: sciroppo x 100 cc. semplice e con valeriana; 30 cc. semplice e con valeriana; fiale 10 x 1 cc.; 10 x 3 cc.; fiale 10 x 5 cc., registrata al n. 1002 del decreto 28 novembre 1947, a nome della ditta D. Wanda, con sede in Benevento.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione sarà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da co-

